

❑ Risposta all'interrogazione n. 1619

“Arpam: lo strano modo di fare i controlli. Il caso dell'abbattimento del muraglione in Comune di Recanati presso il cantiere denominato “Centro Città” - ex stadio F.lli Farina”

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, l'Arpam, con nota del 26 marzo 2014 (ID. 0010409), che si allega, riferisce di aver svolto, al fine di verificare la conformità delle attività di cantiere alla relativa normativa, le seguenti attività:

- Sopralluogo sul cantiere;
- Esame della documentazione;
- Approfondimenti circa la gestione dei rifiuti da demolizione da parte delle Ditte presenti in cantiere;
- Analisi sui rifiuti e sul materiale di trasporto;
- Controllo in ordine alla regolarità in materia di trasporto dei rifiuti.

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti da demolizione, l'Arpam ha rilevato l'insussistenza di illeciti e quindi la totale assenza di irregolarità. Inoltre, poiché il primo livello di analisi non ha riscontrato difformità, l'Agenzia non ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori livelli di approfondimento, quali i carotaggi, non sussistendone i presupposti: infatti in mancanza di dati oggettivi, l'effettuazione di analisi aggiuntive potrebbe ... ipotesi di danno erariale,

Per quanto attiene la professionalità ritenuta insufficiente dal Consigliere nell'attendere alle attività ispettive, si evidenzia quanto segue.

Le prestazioni tecnico-scientifiche erogate dall'Arpam, sono sempre state conformi ai requisiti previsti dagli standard internazionali per i Sistemi di Gestione per la Qualità dei servizi prestati, attraverso i Dipartimenti Provinciali accreditati, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, da Accredia, l'ente unico nazionale di accreditamento - designato dal Governo italiano ed operante sotto la vigilanza del MISE - in grado di attestare che i laboratori di prova e di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi rispetto agli standard di riferimento, in esecuzione del Regolamento CE n. 768/08.

Ciò permette all'Arpam di assicurare la qualità dei risultati delle prove tecniche effettuate e garantire un elevato livello del servizio offerto, definito tra l'altro dalla Carta dei Servizi.

A ulteriore approfondimento di quanto sopra esposto, il riconoscimento di conformità dell'attività di prova alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, rappresenta uno degli strumenti fondamentali per assicurare la qualità dei dati, fornendo un'attestazione dotata di autorità, della competenza tecnica degli organismi cui spetta assicurare conformità alle norme applicabili.

La certificazione annuale dell'accREDITAMENTO, attraverso verifiche di sorveglianza da parte di Accredia, assicura la garanzia del mantenimento degli elevati standard qualitativi nelle attività svolte a favore delle istituzioni, dell'ambiente e dei cittadini, anche grazie alla professionalità del personale coinvolta nelle stesse, specificamente formato e qualificato.

Da rilevare, inoltre, che i processi previsti nel sistema di gestione dalle norme di riferimento non sono soltanto quelli specificatamente attinenti alle prove di laboratorio, ma vi rientrano tutti i processi a supporto, compreso quello riguardante le attività esterne di campionamento, le cui regole sono gestite attraverso specifiche istruzioni operative approvate dalla Direzione ed inviate, da ciascun Dipartimento, agli Enti/Forze dell'Ordine con cui si hanno rapporti di attività continuativi, nonché validate dall'accREDITAMENTO stesso.

Tali istruzioni operative prevedono la standardizzazione delle procedure con uniformità di comportamento supportato da protocolli comuni, come richiesta dalle Autorità Competenti.

L'accreditamento è pertanto garanzia di imparzialità, competenza e risultati di prove/tarature accurati ed affidabili e della trasparenza del lavoro svolto, con tracciabilità dei dati. I rapporti di prova emessi dai laboratori accreditati sono accettati anche all'estero, in virtù di appositi accordi di mutuo riconoscimento tra i vari Paesi dell'Unione Europea.

In merito alle "azioni di richiamo o esercizio di poteri sostitutivi nei confronti del personale che ha eseguito il sopralluogo non conforme agli indirizzi istitutivi e costitutivi dell'Arpam stessa" si precisa quanto segue.

La vigilanza della Regione nei confronti di enti e agenzie è disciplinata dalla legge regionale del 18 maggio 2004, n. 13. La deliberazione di Giunta regionale dell'8 giugno 2004, n. 621 ha dettato gli indirizzi in attuazione della legge regionale n. 13/2004.

Secondo l'articolo 5 della legge regionale n. 13/2004, l'attività di vigilanza si svolge nei confronti degli atti adottati da enti e agenzie, con particolare riguardo ai bilanci, statuti, regolamenti e variazioni della pianta organica. L'obiettivo è quello di verificare che l'insieme delle attività gestionali di enti ed agenzie si svolga nel rispetto del principio di legalità e sia sempre conforme agli indirizzi della Regione, agli obiettivi della programmazione regionale e mai in contrasto con gli interessi della Regione stessa. Se tali atti non risultano conformi agli indirizzi regionali, la Giunta può chiederne il riesame e, qualora l'Agenzia non si conformi alla richiesta, la Giunta può sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione dell'ente.

Possono essere disposte ispezioni al fine di accertare il regolare funzionamento amministrativo gestionale degli enti, nonché possono essere nominati "commissari ad acta" per l'adozione di atti obbligatori quando gli amministratori ne rifiutino o ne ritardino l'adempimento.

Per gravi violazioni di legge o in caso di verifica dell'inefficacia, inefficienza e della non economicità dell'azione amministrativa, la Giunta regionale può procedere allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione di enti e agenzie.

Infine l'articolo 6 assegna alla Giunta regionale un potere di annullamento straordinario sugli atti illegittimi degli enti e agenzie.

Alla luce di quanto detto, non sussistono i presupposti di legge per "azioni di richiamo o esercizio di poteri sostitutivi" nei confronti del personale dell'Arpam che ha effettuato i sopralluoghi, non rientrando il caso de quo tra quelli previsti dalla legge e che giustificano un intervento da parte della Regione.